

VERBALE ASSEMBLEA

Adeguamento statutario ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017

Il 28 maggio 2023, alle ore 09.00, presso la sede dell'Associazione, in via Marconi n°27 Comune Altopascio, si è riunita l'Assemblea ordinaria dell'associazione ASD Sport Toscana Calcio Balilla per discutere e deliberare in merito all'**adeguamento statutario** ai fini e per gli effetti del *Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche*.

Il Presidente dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da Segretario Manuele Tintori.

Il Presidente constata la presenza, in proprio o per delega, distintamente annotati, dei seguenti associati: Cristiano Gambini, Federico Ficini, Roberto Pucci, Alessandro Dinucci, Fiorello Romanese, Alessio Pollastrini, Angelo Tonini.

Il Presidente constata che l'Assemblea è validamente costituita ai sensi dello Statuto vigente.

Il Presidente illustra l'argomento all'ordine del giorno e motiva la necessità di modificare lo statuto per dotarsi della struttura giuridica di ODV in quanto la Associazione nel tempo ha visto prevalere l'attività di volontariato.

Il Presidente apre la discussione e, dopo ampio dibattito fra gli associati presenti, propone di mettere in votazione il testo del nuovo Statuto.

Il Presidente accerta che sono favorevoli all'adeguamento statutario così proposto ai sensi di Legge, n. 9; contrari n. 0; astenuti n. 0.

Il Presidente dichiara dunque approvato all'unanimità il nuovo testo dello Statuto dell'associazione che dispone di conservare agli atti come "allegato A" della presente deliberazione.

Si dà mandato al Presidente di provvedere alla registrazione della presente deliberazione con l'allegato Statuto chiedendo l'esenzione dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo, come previsto, rispettivamente, dal co. 3 e dal co. 5 dell'art. 82 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche.

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 10.00, dello stesso giorno, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario



Manuele Tintori

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Lucca
Ufficio Territoriale di Lucca

Registrazione fatta il 23/6/2023

Al n. 850 serie 3

L'INCARICATO DEL SERVIZIO
Chiarotti Roberta
(Roberta Chiarotti)



STATUTO

Art. 1 – Denominazione e sede

L'associazione denominata **“Associazione Sportiva Dilettantistica Sport Toscana Calcio Balilla ODV”** svolge la propria attività ai sensi del codice civile e del d.lgs. 117/2017 (codice del terzo settore e sue successive modifiche) con sede legale nel Comune di Altopascio (LU).

Art. 2 – Scopo, finalità e attività

L'associazione, che non ha scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del d.lgs. 117/2017;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'articolo 5 del d.lgs. 117/2017.

Si propone infatti di:

- sviluppare e potenziare la pratica sportiva dilettantistica, favorendone la diffusione con ogni iniziativa ed intervento utili allo scopo;
- diffondere, in particolare, la pratica del calcio balilla, soprattutto a livello giovanile, nel rispetto delle vigenti disposizioni federali;
- organizzare manifestazioni sportive dilettantistiche di natura agonistica, amatoriale e ricreativa;
- partecipare a manifestazioni sportive dilettantistiche di natura agonistica, amatoriale e ricreativa;
- svolgere l'attività di gestione e conduzione di impianti ed attrezzature sportive destinate alla pratica del calcio balilla;
- promuovere la pratica del calcio balilla nei confronti dei diversamente abili;
- diffondere il “calcio balilla” come strumento di aggregazione sociale per la condivisione di una società civile e coesa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Nell'ambito e per il miglior perseguimento delle proprie finalità, l'associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali, quali ad esempio l'acquisto di terreni e fabbricati da destinare alla pratica sportiva dilettantistica e la stipulazione di mutui per l'acquisto di immobili con la predetta destinazione o di attrezzature sportive, nonché per la loro realizzazione sempre nei limiti e secondo quanto previsto dal codice del terzo settore.

L'associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività delle cariche associative e dall'obbligatorietà del bilancio. In particolare, durante la vita dell'associazione, non potranno essere distribuiti, neppure in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, ai propri soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'associazione ha l'obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI, nonché agli statuti ed ai regolamenti della FPICB - Federazione Paralimpica Italiana Calcio Balilla e dell'ente di promozione sportiva cui sarà affiliata sempre se compatibili con quanto previsto dal codice del terzo settore.

Art. 3 – Durata

La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci.

Art. 4 – Soci

Possono far parte dell'associazione in qualità di soci le persone fisiche che ne facciano richiesta. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo che delibererà secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

In caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dal responsabile genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne. In caso di non ammissione il socio, ricevuta la delibera motivata di rigetto entro 60 giorni può far ricorso, nei successivi 60 giorni, al Presidente che lo presenterà all'Assemblea dei soci, la quale avrà 30 giorni di tempo per deliberare sulla mancata ammissione.

Tutti i soci godono dei medesimi diritti nei confronti dell'associazione. Ciascun socio, in particolare, ha diritto di partecipare effettivamente alla vita dell'associazione, con diritto di voto per l'approvazione e per le proposte di modificazione dello statuto sociale, dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi e per l'approvazione dei bilanci dell'associazione nonché di essere eletto negli organi direttivi.

Ha inoltre diritto di esaminare i libri sociali con preavviso scritto di almeno 15 giorni al Presidente.

Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo ed ai diritti che ne derivano.

La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Art. 5 – Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo.

I soci sono tenuti al versamento della quota associativa annuale, nella misura determinata dal Consiglio Direttivo. I soci sono tenuti all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente Statuto e nel regolamento interno dell'associazione.

I soci che abbiano adempiuto ai doveri statutari e regolamentari hanno il diritto di partecipare a tutte le attività dell'associazione.

La qualità di socio è strettamente personale e non è trasmissibile.

Art. 6 – Perdita della qualifica di socio

I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:

- a) recesso volontario;
- b) morosità protrattasi per oltre tre mesi dalla scadenza fissata per il versamento della quota associativa annua;
- c) esclusione per gravi motivi deliberata dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo. In particolare, l'esclusione potrà essere pronunciata dall'Assemblea nei confronti del socio che commetta

azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione o che, con la sua condotta, costituisca grave ostacolo al buon andamento dell'associazione.

L'Assemblea dei soci, avrà 30 giorni di tempo per deliberare sulla esclusione.

I soci che abbiano receduto o siano stati esclusi dall'associazione o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Art. 7 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei Soci.
- b) Il Consiglio Direttivo.

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 8 – Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci costituisce l'organo supremo dell'Associazione ed è composta da tutti i Soci in regola con il pagamento della quota associativa per l'anno in corso. L'assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio precedente.

Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'assemblea può venire convocata al massimo entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea si riunisce inoltre ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo oppure lo richieda almeno un decimo dei Soci.

Ogni Socio ha diritto ad un voto, esercitabile anche mediante delega, da conferirsi per iscritto ad altro socio; è vietato il cumulo di deleghe superiore a tre.

Possono prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota associativa annua.

L'assemblea viene convocata dal Presidente con almeno una settimana d'anticipo, senza formalità, attraverso comunicazione esposta presso la sede dell'associazione o raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite e-mail con conferma lettura o sul sito internet dell'associazione.

Art. 9 – Attribuzioni dell'Assemblea dei Soci

All'assemblea dei Soci spetta di determinare gli indirizzi generali per il conseguimento delle finalità statutarie e di vigilare sull'attuazione dei relativi programmi d'attività, delegando e motivando il Consiglio Direttivo. In particolare sono di competenza dell'Assemblea dei Soci:

- La nomina e la revoca dei componenti del Consiglio Direttivo.
- L'approvazione del bilancio di esercizio nella forma del Rendiconto per cassa, se ricorrono i presupposti di Legge.
- L'approvazione del Regolamento e dell'eventuale regolamento assembleare.
- La determinazione dei programmi annuali di attività, che dovranno essere attuati dal Consiglio Direttivo.
- La modifica del presente Statuto.
- La deliberazione di scioglimento dell'Associazione e di devoluzione del patrimonio.
- La deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti.
- La deliberare sulla esclusione dei Soci.
- La deliberare sulla trasformazione, fusione o scissione dell'associazione.
- La deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti. L'assemblea nomina inoltre un segretario e, se necessario, due scrutatori.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso dovrà essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo al fine di garantirne la massima diffusione.

L'assemblea ordinaria é validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto di voto e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'assemblea straordinaria é validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.

Per deliberare la modifica dello statuto, lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci dell'Associazione, riuniti in assemblea straordinaria.

Art. 10 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è nominato dall'Assemblea dei Soci ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, secondo le deliberazioni assembleari.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo nomina tra i propri membri:

- Il Presidente
- Il Vice Presidente
- Il Segretario Tesoriere

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con almeno una settimana d'anticipo, senza formalità, attraverso comunicazione esposta presso la sede dell'associazione o raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite e-mail con conferma lettura o sul sito internet dell'associazione. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario oppure ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri.

Il Consiglio Direttivo é validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo, per la loro validità, debbono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario.

Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla cooptazione dei primi dei non eletti; i nuovi consiglieri così nominati rimarranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

Il Consiglio Direttivo deve considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualunque altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci, in regola con il pagamento delle quote associative, che siano maggiorenni, e che non ricoprano la medesima carica sociale in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della FPICB o nell'ambito dell'ente di promozione sportiva cui l'associazione è affiliata e che svolga la stessa attività sportiva, che non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del Coni o della FPICB a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 11 – Attribuzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti necessari per l'attuazione delle finalità statutarie.

In particolare, sono di competenza del Consiglio Direttivo:

- a) La nomina fra i propri membri del Presidente e del Vice Presidente.
- b) La nomina fra i propri membri del Segretario Tesoriere.
- c) L'attuazione dei programmi e dei provvedimenti approvati dall'assemblea dei Soci.
- d) La redazione del Rendiconto per Cassa dell'Associazione.
- e) La redazione del Regolamento interno.
- f) La deliberazione sull'ammontare della quota associativa.
- g) La deliberazione sulle domande di ammissione ed esclusione dei soci.

Art. 12 – Il Presidente

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo e le riunioni dell'Assemblea dei Soci.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso d'impedimento, le sue funzioni sono assunte dal Vicepresidente.

Art. 13 – Vicepresidente

Il Vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Art. 14 - Segretario Tesoriere

Il Segretario Tesoriere collabora col Presidente nella redazione della corrispondenza e compila i verbali che sottoscrive col Presidente stesso.

Segue lo svolgimento dell'attività del Consiglio Direttivo fornendo la propria collaborazione per la predisposizione dei programmi, dei preventivi e delle procedure.

Provvede alla tenuta della contabilità dell'Associazione ed alla cura degli adempimenti amministrativi, tributari e previdenziali dell'Associazione, anche in collaborazione con professionisti esterni cui vengano affidati adempimenti di volta in volta individuati.

Art. 15 – Risorse finanziarie e patrimonio

Le risorse finanziarie dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote sociali annuali, il cui ammontare è stabilito dal Consiglio Direttivo;
- dai proventi derivanti dalle varie attività sportive svolte dall'Associazione;
- da sovvenzioni, oblazioni, contributi di Enti pubblici o privati, lasciati da parte di soci, di privati cittadini, di Fondazioni, Associazioni, Enti ed organismi privati e pubblici locali, nazionali, europei ed internazionali;
- da eredità o legati;
- dai proventi conseguiti attraverso lo svolgimento di eventuali attività secondarie e strumentali di cui all'art. 6 del codice del terzo settore, comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- da erogazioni liberali degli associati, dei terzi e da eventuali sponsorizzazioni;
- dalla donazione di beni materiali e dalla concessione di diritti reali da parte di soci, privati cittadini, enti pubblici e privati.
- dai proventi della raccolta fondi.

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai fini di cui al precedente comma, l'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 16 – Esercizi sociali e bilancio di esercizio

L'esercizio sociale inizia il 01.01 (primo gennaio) e termina il 31.12 (trentun dicembre) di ogni anno.

Il bilancio di esercizio dell'Associazione, redatto nella forma del Rendiconto per cassa, predisposto dal Consiglio direttivo, è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea.

Il Rendiconto per cassa è approvato entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Art. 17 – Scioglimento

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci con il voto favorevole, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno tre quarti dei soci dell'associazione.

Il patrimonio residuo dell'Associazione verrà devoluto previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.

Art. 18 – Regolamento interno

E' demandata al Consiglio Direttivo la redazione, ed all'Assemblea dei soci l'approvazione del regolamento interno dell'associazione, nel quale prevedere tutti gli aspetti necessari per la gestione e la vita dell'Associazione.

Art. 19 - Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.